

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 25/07/2006 n. 4666  
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

La legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o tramite corriere) sono state già riconosciute in precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr., ex multis, la recente decisione della stessa Sez. V, n. 82 del 13 gennaio 2005 e, ancor prima, la n. 2291 del 30 aprile 2002). Il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell'operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate.